

DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT AREA TECNICA SVILUPPO F REALIZZAZIONE IMPIANT

00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 T +39 0683054401 - F +39 0683054406



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

ārot. **DSA - 2008 - 0**010643 del 17/04/2008

Spett, le Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Commissione Istruttoria AIA-IPPC Gruppo Istruttore centrale Enel di Fusina Via C. Colombo, 44 00147 ~ ROMA (c.a. ing. Pini)

e p.c. Ministero dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare D. G. Salvaguardia Ambientale

Via C. Colombo, 44 00147 ~ ROMA

Comitato Nazionale di Gestione e Attuazione della direttiva 2003/87/CE Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare D. G. per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo Via C. Colombo, 44 00147 - BOMA


Ministero dello Sviluppo Ecopertino ette E TUTELA DEL TERRITORIO RICEVUTO IL D.G. Energia e Risorse Micerarie Ufficio C2 - Mercato Electrico Via Molise, 2 00187 - ROMA

OGGETTO: Centrale Termoelettrica Enel di Fusina (VE) – Prescrizione di cui al punto 9 del decreto 19 maggio 1999.

Facendo seguito al verbale dell'incontro del 26 marzo u.s. del Gruppo Istruttore della Commissione IPPC per la centrale Enel di Fusina, alleghiamo alla presente le comunicazioni di pari oggetto che Enel ha inviato negli ultimi anni al MATTM e al MSE per richiedere l'annullamento della prescrizione riportata nel punto 9 del decreto 19 maggio 1999, che prevede un tetto massimo alle emissioni di CO<sub>2</sub> per il polo energetico Enel di "Fusina-Porto Marghera", in evidente contrasto con i successivi atti di recepimento della direttiva 2003/87/CE "Emission Trading".

Considerato che in sede di riunione è stato verbalizzato che l'AIA non regolamenterà le emissioni di CO<sub>2</sub>, con la presente si chiede di ottenere un pronunciamento esplicito sul tema da parte dei competenti uffici del MATTM, poiché la futura autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla Commissione AlA potrebbe essere in parte inficiata dal sopraccitato decreto.

Enel Produzione SpA - Società con unico socio - Sede Legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 - Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 05617841001 R.E.A. 904803 - Capitale Sociale Euro 2.400.000.000 i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA





Confidando in una rapida soluzione del problema, che pregiudica la capacità produttiva e la flessibilità di esercizio dell'impianto, porgiamo distinti saluti.

II Responsabile Leonardo Arrighi

eonardo Arrigh







Roma, 11 Mag 2807

DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT AREA TECNICA SVILUPPO E REALIZZAZIONE IMPIANTI INGEGNERIA

00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 T +39 0683054401 - F +39 0683054406 N.Rif.EP/P2007002006

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. D.G. Salvaguardia Ambientale Via C. Colombo, 44 00147 - ROMA

e p.c. Ministero delle Attività Produttive D.G. Energia e Risorse Minerarie Ufficio C2 – Mercato Elettrico Via Molise, 2 00187 – ROMA

OGGETTO: Centrale termoelettrica dell'Enel di Fusina (VE) – Prescrizione di cui al punto 9 del decreto 19 maggio 1999.

Si fa riferimento alle ns. comunicazioni, che Vi alleghiamo in copia, del 5 agosto 2005 e del 8 maggio 2006 di pari oggetto per sollecitare la emissione di un parere in merito alla richiesta di annullamento della prescrizione riportata nel punto 9 del decreto 19 maggio 1999, che prevede un tetto massimo alle emissioni di CO<sub>2</sub> per il polo energetico Enel di "Fusina – Porto Marghera".

In attesa di un Vs. sollecito riscontro, tenuto anche conto del notevole lasso di tempo ormai intercorso dalla ns. prima richiesta, si porgono distinti saluti.

II Responsabile Leonardo Arrighi

All.; c.s.

(33M)



Roma, 88 Mag 2886

M. RIT. EP/P2006001626

DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT AREA TECNICA SVILUPPO E REALIZZAZIONE IMPIANTI INGEGNERIA

00198 Roma, Visit Regina Marghenta 125 T +39 0683054401 - F +39 0683054406 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio D.G. Salvaguardia Ambientale Via C. Colombo, 44 00147 – ROMA

e p.c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio D.G. Ricerca Ambientale e Sviluppo Via C. Colombo, 44 00147 – ROMA

> Ministero delle Attività Produttive D.G. Energia e Risorse Minerarie Ufficio C2 – Mercato Elettrico Via Molise, 2 00187 – ROMA

Ministero delle Attività Produttive D.G. Energia e Risorse Minerarie Ufficio B7 – Sviluppo Energetico Sostenibile Via Molise, 2 00187 – ROMA

OGGETTO: Centrale termoelettrica di Fusina (VE) – Prescrizione di cui al punto 9 del decreto 19 maggio 1999.

Con istanza prot. n. EP/P2005003561 del 5 agosto 2005 (allegato 1), Enel ha chiesto l'annullamento della prescrizione di cui al punto 9 del decreto 19 maggio 1999 e, con nota prot. n. 14502 del 5 settembre 2005 (allegato 2), il Ministero delle Attività Produttive ha espresso l'avviso che la predetta prescrizione appare superata dall'applicazione del Protocollo di Kyoto.

La prescrizione assegna, fin dal 1999, un tetto massimo di emissioni di CO, al polo energetico Enel "Fusina - Porto Marghera", e le centrali funzionano nel pieno rispetto di tale limite. L'applicazione della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità Europea, è effettuata, tra l'altro, attraverso le indicazioni rese nella nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio prot. n. DEC/RAS/074/2006 del 23 febbraio 2006, che assegna le quote di CO, per singolo impianto, e, al gestore di più impianti, ne consente il libero trasferimento.



Nella logica del carattere globale degli effetti ambientali delle emissioni di gas a effetto serra, l'assegnazione delle quote ha avviato il meccanismo dell'" emissions trading", cioè lo svincolo da un preciso limite di impianto a fronte di quote non utilizzate e rientranti nella disponibilità del gestore. La prescrizione del decreto, che anticipava la migliore applicazione del Protocollo di Kyoto, risulta dunque superata dalla nuova normativa e il suo mantenimento sarebbe lesivo del libero mercato dell'energia elettrica.

Con la presente, considerato il lasso temporale trascorso, si chiede di acquisire il relativo richiesto parere alla nostra istanza del 5 agosto 2005.

Distinti saluti.

Leonardo Arrighi IL RESPONSABILE

Aniph

All. c.s.d.

ALLEGATO 3

Ministero delle Attività Produttive D.G. Energia e Risorse Minerarie Ufficio C2 – Mercato Elettrico



Roma, 05 Ago 2005

ALLEGATO

Via Molise, 2

00187 - ROMA



Divisione Generazione ed Energy Management Area Tecnica Sviluppo Impianti

00198 Roma, viale Regina Margherita 125 Tel. +39 0683084401 Fax +39 0683054406

N. Rif. EP/P2005003561

OGGETTO: Centrale termoelettrica di Fusina (VE) – Prescrizione di cui al punto 9 del decreto del 19 gennaio 1999.

Il decreto del 19 gennaio 1999, con il quale viene autorizzata la costruzione e l'esercizio delle opere di adeguamento ambientale inerenti al polo energetico Enel "Fusina-Porto Marghera", contiene al punto 9 anche una prescrizione che limita le emissioni annue di CO<sub>2</sub> dal predetto polo.

Le centrali di Fusina e Porto Marghera, al pari di tutte le centrali termoelettriche italiane, sono successivamente rientrate nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, che istituisce il sistema europeo di trading delle emissioni di gas a effetto serra, e della relativa normativa nazionale di recepimento.

Riteniamo che questa nuova regolamentazione, introdotta con forza di legge, superi di fatto la prescrizione di cui al punto 9 del decreto del 19 gennaio 1999, come abbiamo già specificato in occasione della trasmissione all'Autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87 CE delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissione alle centrali interessate. Tale trasmissione è avvenuta con lettera di Enel Produzione del 30-12-2004 (allegata).

La ragione sostanziale del superamento della prescrizione risiede nella logica di funzionamento del meccanismo dell'emissions trading. Riconoscendo il carattere globale - e non locale - degli effetti ambientali delle emissioni di gas a effetto serra, l'emissions trading mira a concedere la massima flessibilità di esercizio delle singole centrali. Queste possono cioè, in linea di principio, emettere senza limiti gas a effetto serra purché dispongano, anche attraverso operazioni di trasferimento, di una sufficiente quantità di quote di emissione al termine del periodo di riferimento.

La circostanza che le quote provvisoriamente assegnate alle centrali di Fusina e Porto Marghera nell'integrazione al Piano nazionale di assegnazione di febbraio 2005 siano superiori al limite di cui al punto 9 del decreto del 19 gennaio 1999 a nostro parere conferma il superamento della prescrizione.

Questo superamento è inoltre coerente con la nuova organizzazione concorrenziale del mercato dell'energia elettrica. In caso contrario, le centrali di Fusina e Porto Marghera sarebbero ingiustamente penalizzate.

Chiediamo pertanto l'esplicito annullamento della prescrizione di cui al punto 9 del decreto del 19 gennaio 1999.

In attesa di valutazioni da parte di codesti Uffici, si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e si inviano distinti saluti.

Leonardo Arrighi IL RESPONSABILE

Enel Produzione SpA - Società con unico socio Sede Legale 00198 Roma, viale Ragina Margherita 125 Reg. Imprese di Roma, C.F. e Rt. 05617841001 R.E.A. 904803 Capitale Sociale 6.352.138.606 Euro I.v. Direzione a coordinamento di Enel SpA

Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie

ALLEGATO

AI MINISTERO DELL'AMBIENTE e DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Direzione per Salvaguardia Ambientale Via Cristoforo Colombo, 44 00147 ROMA RM

e p.c.: All'Ufficio B7 SEDE



All'Enel Produzione S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 00198 ROMA

Oggetto: Centrale termoelettrica Fusina dell'Enel Produzione S.p.A. - D.M. 19.1.1999.

Si fa riferimento al decreto del 19 gennaio 1999 di cui ad ogni buon fine si allega copia, con il quale la società Enel Produzione S.p.A. è autorizzata ad esercire le sezioni nn. 1 e 2 con l'utilizzo di carbone, e, in particolare, della prescrizione rubricata al punto 9) dell'art. 2 del decreto medesimo.

La predetta prescrizione appare rivolta ad una prima applicazione del protocollo di Kyoto mentre, ad oggi, la materia risulta specificatamente regolamentata delle disposizioni di cui ala direttiva n. 2003/87/CE.

Al riguardo, si trasmette copia della richiesta avanzata dall'Enel Produzione tesa ad un superamento della prescrizione sopra richiamata e si rimane in attesa delle determinazioni al riguardo da parte di codesto Ministero.